



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**UFFICIO DI PRESIDENZA**

**OGGETTO:** proroga misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (ai sensi dell'art.83, commi 6 e 7 del D.L. n.18/2020).

Prot. n. 1409/2020 I

Catania, 02 APR. 2020

Ai Sigg. Presidenti di Sezione  
Ai Sigg. Magistrati togati e onorari  
Ai Sig. Magistrati ordinari in tirocinio  
Al Sig. Dirigente Amministrativo  
Ai sigg. Responsabili delle cancellerie  
A tutto il personale  
Tribunale

Con riferimento all'oggetto, si trasmette nota di data odierna indirizzata al Sig. Presidente della Corte di Appello e al Sig. Procuratore Generale della Repubblica, con la quale per il periodo successivo al 15 aprile e quanto meno fino al 30 maggio 2020 si reputa opportuno non trattare ulteriori processi oltre a quelli già indicati nelle eccezioni di cui al terzo comma lett. a) del D.L. n. 18/2020).

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
**dott. Francesco Mannino**





**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**UFFICIO DI PRESIDENZA**

**OGGETTO: proroga misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (ai sensi dell'art.83, commi 6 e 7 del D.L. n.18/2020)**

Prot. n. 2182/2020U

Catania, 01 APR. 2020

Al Sig. Presidente della Corte di Appello  
Catania

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica  
Catania

e p.c. Al Sig. Procuratore Distrettuale della Repubblica  
Catania

Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza  
Catania

Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni  
Catania

Al Sig. Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni  
Catania

Al Sig. Presidente  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Catania

In relazione alle misure che questo Presidente, ai sensi dell'art.83, commi 6 e 7 del D.L. n.18/2020, d'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale di questo Distretto, dovrà adottare per il periodo successivo al 16 aprile 2020 e sino al 30 giugno 2020, per consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, consultati i Presidenti delle sezioni civili e penali, evidenzio che le condizioni dei

locali in cui vengono tenute le udienze civili e penali di questo Tribunale ed in cui le relative cancellerie operano, non consentono una presenza di magistrati, personale, utenti e professionisti maggiore di quella attuale.

Gli esigui spazi a disposizione delle cancellerie e la necessità di mantenere le distanze di sicurezza hanno imposto ed impongono ancora la strutturazione di presidi e la rotazione del personale e la limitazione dell'accesso ad utenti in genere e, più specificamente ad avvocati e professionisti.

A fronte di tali esigenze, allo stato non ancora venute meno, anche la modalità cartolare di svolgimento a distanza delle udienze civili non urgenti, che pur non comportano la partecipazione di avvocati, non appare realizzabile, posto che il ridotto numero di personale in servizio presso le cancellerie, circa un terzo dell'ordinario, nelle condizioni attuali non è certo in grado di gestire l'invio delle buste e degli atti trasmessi telematicamente e, per quanto riguarda le cause a precisazione delle conclusioni, è prevedibile un aumento degli accessi degli avvocati nelle cancelleria per il prelievo od il deposito dei fascicoli di parte per i fascicoli non totalmente informatizzati, che sono quelli di più antica iscrizione a ruolo e pronti per la decisione.

Discende da ciò che, impregiudicate le decisioni in ordine alle specifiche dichiarazioni di urgenza di specifici procedimenti, da parte dei singoli Presidenti delle sezioni, a ciò già specificamente delegati, ex art. 83, terzo comma lett.a), D.L. n.18/2020, per il periodo successivo al 15 aprile 2020 e quantomeno sino al 30 maggio 2020, per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, si reputa opportuno non trattare ulteriori processi oltre a quelli già indicati nelle eccezioni di cui al terzo comma del predetto art.83 e, pertanto, mantenere le medesime linee guida già adottate per la trattazione degli stessi sino al 15 aprile p.v..

Salve, naturalmente, future diverse determinazioni, qualora, auspicabilmente, dovesse mutare la situazione igienico sanitaria che ha imposto le restrizioni in argomento.

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
dott. Francesco Mannino

